



CONDIZIONI DI VENDITA SKIPASS

I.R.T.A. S.p.A.

L'acquisto di qualsiasi skipass, implica la conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di seguito stabilite da I.R.T.A. S.p.A. (di seguito la "Società") ed esposte al pubblico presso le biglietterie, nonché la conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni stabilite ed esposte al pubblico presso le stazioni di partenza dei singoli impianti di risalita, contenute nei relativi "Regolamenti di Esercizio" sotto la voce "Disposizioni per i viaggiatori".

Art. 1 – NORME GENERALI

L'ambiente di montagna nel quale vi trovate e le mutevoli condizioni naturali o artificiali che lo caratterizzano, nonché la pratica dello sci e/o snowboard, costituiscono un rischio connesso alla natura stessa dell'attività. L'acquisto del biglietto e l'utilizzo degli impianti implicano la conoscenza di tutte le condizioni di vendita. Non sarà possibile, per i clienti, rivalersi per infortuni derivanti da incidenti determinati da una qualunque delle seguenti ipotesi, che si indicano a titolo esemplificativo:

- 1) mutevoli condizioni meteorologiche;
- 2) variazioni di pendenza del terreno;
- 3) condizioni della neve (ghiacciata, bagnata, ecc.);
- 4) condizioni della superficie del terreno (punti non innevati, pietre, dossi, rami o buche);
- 5) impatto con le strutture degli impianti di risalita;
- 6) collisione con altri sciatori;
- 7) imprudenza dello sciatore;
- 8) percorrenza di piste chiuse e/o fuoripista.

Art. 2 - PERIODO DI ESERCIZIO

Il periodo di inizio e termine delle stagioni invernali ed estive è fissato ad insindacabile giudizio della Società, stabilito in forza delle condizioni climatiche, dello stato delle piste, dell'innevamento e delle esigenze tecniche di manutenzione degli impianti, senza dare diritto ad alcun rimborso. Quando sia imposto da inderogabili esigenze tecniche e/o da cause di forza maggiore, l'esercizio potrà essere sospeso in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Quanto sopra anche con riferimento a quanto disposto dal "D.M. 08 Marzo 1999 - Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli".

Tutte le tessere terminano la loro validità, anche se non usufruite interamente, al termine della stagione invernale.

Art. 3 – ORARIO DI ESERCIZIO

L'orario di esercizio degli impianti viene stabilito dalla Società e, portato a conoscenza del pubblico mediante avvisi affissi alle biglietterie ed alle stazioni di partenza e di arrivo degli impianti. Per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza e/o di forza maggiore, tale orario potrà subire variazioni, anche senza preavviso, nel corso della giornata.

Art. 4 – OPERATIVITA' DEGLI IMPIANTI

Il numero ed il tipo di impianti da mettere in esercizio sarà giornalmente stabilito dalla Società e potrà subire variazioni anche nel corso della giornata, anche senza preavviso, per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza e/o di forza maggiore (tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano l'eccessiva ventosità, la sopravvenuta mancanza di neve o l'improvvisa insorgenza di un imprevedibile problema tecnico, la repentina e non preannunciata sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica).

Art. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

- a) Gli utenti dovranno fare uso degli impianti osservando la massima diligenza ed attenzione in modo da non costituire pericolo per sé o per gli altri.
- b) Gli impianti dovranno essere utilizzati in conformità alle disposizioni di legge osservando in particolare con il massimo scrupolo tutte le prescrizioni e le segnalazioni, indicate sugli apposite cartelli o avvisi posti nelle stazioni e sui tracciati degli impianti.
- c) Gli utenti saranno tenuti a risarcire tutti i danni diretti ed indiretti causati per loro colpa o dolo alle persone, agli impianti o alle cose di proprietà della Società e/o di terzi.
- d) Nel caso di condizioni atmosferiche avverse (vento forte o tendenze a raffiche persistenti), il servizio potrebbe subire rallentamenti o sospensioni e, di conseguenza l'utente deve essere consapevole che il tempo impiegato per la risalita e/o la discesa potrà aumentare anche sensibilmente. Quanto sopra anche con riferimento a quanto disposto dal "D.M. 08 Marzo 1999 - Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli". In particolare, ai sensi dell'art. 4.3.5, il servizio di trasporto sarà sospeso ogniqualvolta il vento raggiunga intensità tale da costituire pericolo per l'esercizio e, comunque, quando l'intensità supera quella del c.d. "vento massimo di esercizio" come definito dall'art. 3.15.6.10. **il servizio di trasporto sarà inoltre sospeso qualora si verifichino condizioni atmosferiche che pregiudichino la sicurezza del funzionamento, ovvero il vento spiri con intensità in sensibile aumento o a raffiche che facciano temere oscillazioni pericolose per i veicoli o per le funi. Per tale motivo, costituente causa di forza maggiore, il costo di acquisto di qualsiasi skipass, non potrà essere rimborsato.**
- e) Tenendo conto che l'utilizzo di seggiovie e sciovie presuppone da parte dell'utente la predisposizione e/o la capacità all'esercizio della pratica sportiva, oltre al possesso dei requisiti di idoneità fisica adeguati, è fatto divieto a coloro che non siano, anche solo temporaneamente, nelle suddette idonee condizioni di fare uso di tali impianti. Pertanto, la Società si riserva di inibire l'utilizzo di impianti a persone che per la loro palese inidoneità quali mutilazioni, condizioni fisiche o mentali, stato di ubriachezza e altri motivi non appaiono in grado di servirsene senza pericolo.
- f) E' proibito il trasporto di cose, materiali ed attrezzature all'infuori di quelle strettamente indispensabili all'esercizio delle pratiche sportive autorizzate nel comprensorio sciabile. Quindi, la Società non si assume alcuna responsabilità relativa a danneggiamenti, distruzioni o sottrazioni di cose ammesse al trasporto, siano o no al seguito o in possesso della persona trasportata.
- g) In caso di incidenti, infortuni o quando si vengano comunque a riscontrare situazioni di pericolo o semplicemente anche al fine di prevenirle, l'interessato, o se questi non è nelle condizioni di farlo, tutti coloro che ne hanno scienza o conoscenza, devono immediatamente segnalare il fatto al personale addetto affinché possano essere predisposte nel minor tempo possibile tutte le opportune misure.
- h) E' fatto tassativo divieto di fare uso degli impianti, ancorché in movimento, quando siano apposte segnalazioni di impianto chiuso e quando l'accesso ai punti di partenza sia chiuso al pubblico e non siavigliato dall'apposito personale di controllo.
- i) Coloro che contravvengono alle norme di cui sopra, saranno ritenuti responsabili di tutte le conseguenze e dei danni diretti o indiretti da loro causati.

Art. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLE PISTE DA DISCESA

- a) La battitura delle piste è effettuata nei tempi e nei modi stabiliti dalla Società a suo insindacabile giudizio.
- b) Le piste chiuse per motivi tecnici o di sicurezza sono indicate con appositi cartelli segnaletici e ne è vietata la percorrenza.
- c) Il servizio di soccorso sorveglia soltanto le piste aperte e tracciate.
- d) Ogni utente è tenuto all'osservanza dei cartelli indicatori situati lungo le piste.
- e) La Società non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista, anche se serviti dagli impianti medesimi.
- f) E' vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve.
- g) E' fatto divieto di far uso di slitte o mezzi motorizzati e ski-bob di qualsiasi tipo, anche a piste chiuse. I trasgressori dovranno rispondere di eventuali danneggiamenti alla superficie delle piste e dei più gravi danni eventualmente causati agli sciatori.
- h) E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. Chi percorre la pista senzasci deve mantenersi ai bordi avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori.
- i) La classificazione delle piste in base al loro grado di difficoltà (nero, rosso e blu) è indicativa delle difficoltà che le stesse presentano, pertanto lo sciatore deve giudicare se la sua perizia gli consente di servirsene senza subire o provocare incidenti. L'utente deve tenere in ogni caso una condotta che, in relazione alle caratteristiche delle piste ed alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.
- j) L'impianto di innevamento artificiale potrebbe essere in funzione sulle piste; inoltre potrebbero essere presenti sui tracciati mezzi battipista o motoslitte di servizio. Gli utenti dovranno dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti e dovranno consentire la loro agevole e rapida circolazione.
- k) Con il Decreto – Legge 30 giugno 2025, n. 96 (cd. "Decreto Sport") e gli emendamenti correlati, è stata approvata l'estensione dell'obbligo del casco a **tutti** gli sciatori, senza distinzione di età. Le sanzioni previste: multa da 100 a 150€ per chi non indossa il casco; in caso di recidiva anche ritiro dello skipass per 1-3 giorni.

Art. 7 – GARE E MANIFESTAZIONI

- a) In occasione di gare o manifestazioni, la Società si riserva la facoltà di chiudere al pubblico determinati percorsi, piste, aree e locali necessari al regolare svolgimento di esse, per il tempo necessario alla loro effettuazione. In tali circostanze determinati impianti potranno essere destinati ad uso esclusivo o prioritario degli atleti e del personale interessato.
- b) Per tutte le gare o manifestazioni di qualsiasi tipo, la Società si limita a mettere a disposizione degli organizzatori attrezzature e materiali di proprietà, senza peraltro assumere qualsiasi responsabilità o onere sia nei confronti dei partecipanti che di terzi. Agli organizzatori farà pertanto carico l'obbligo di predisporre ogni opportuna misura atta a garantire il regolare svolgimento delle gare e manifestazioni, riducendo allo stretto indispensabile e per il minore tempo possibile le limitazioni che dovranno essere imposte ai normali utenti.
- c) Nell'eventualità di organizzazione da parte di terzi di qualsiasi prestazione o servizio, la responsabilità della Società è strettamente limitata al solo esercizio degli impianti di risalita, rimanendo ogni altra responsabilità a totale carico degli organizzatori.

Art. 8 – TARIFFE E BIGLIETTI

- a) Tutte le tariffe sono, di norma, applicabili per tutta la stagione di competenza. Esse potranno, tuttavia, essere modificate in qualsiasi momento quando abbiano a verificarsi particolari e sensibili variazioni del costo di gestione degli impianti.
- b) L'acquisto del biglietto dà unicamente diritto ad utilizzare gli impianti corrispondenti, per le tariffe indicate, nel giorno o giorni di validità previsti e secondo il normale ordine di afflusso dei viaggiatori alle partenze degli impianti.
- c) L'utente deve verificare, al momento del ritiro del biglietto di andata e ritorno ovvero dello skipass, la rispondenza degli stessi alla sua richiesta. Non è possibile, infatti, cambiare successivamente o prolungare la durata delle tessere già acquistate.
- d) **Non compete alcun rimborso o risarcimento nemmeno parziale in caso di tempi di attesa per l'accesso agli impianti, dovute a qualsiasi motivo, né in caso di interruzioni del funzionamento degli stessi dovuto a cause tecniche o atmosferiche, né per mancato utilizzo degli impianti a causa di eventi che non siano imputabili a colpa grave della Società.**
- e) **I biglietti che danno diritto all'uso di più impianti di trasporto a fune si intendono usufruibili sugli impianti in funzione al momento del loro utilizzo e non danno diritto a rimborsi o risarcimenti di alcun genere nel caso in cui uno o più impianti non siano in esercizio per esigenze tecniche stabilite dalla Società, a suo insindacabile giudizio, o per cause di forza maggiore.**
- f) Quando il trasporto viene eseguito senza pagamento di corrispettivo, si intende fatto a puro titolo di liberalità e viene pertanto effettuato senza l'assunzione di alcun impegno o responsabilità.
- g) Tutti i biglietti sono strettamente personali e non cedibili. Ogni abuso comporterà il ritiro immediato del biglietto e l'applicazione delle sanzioni di legge.
- h) Possono accedere alla serata in notturna (Pora By Night o Pora SkiEat), senza pagare la tariffa indicata, tutti i possessori di una tessera valida per quella specifica giornata (es. giornaliero, stagionale, plurigiornaliero). Non sono valide per le serate notturne le tessere BIM, gli stagionali regionali e gli stagionali di Comprensorio Monte Pora, Presolana, Colere.

Art. 9 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Tutte le tariffe non ordinarie, che godono di agevolazioni speciali connesse alla residenza, all'età o ad altre motivazioni, potranno essere applicate solo su esibizione di idonea documentazione comprovante in modo inequivocabile la sussistenza dei requisiti richiesti per godere delle agevolazioni stesse.

Art. 10 – CONTROLLI

- a) Gli utenti devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi dell'impianto. I biglietti riscontrati irregolari o trovati non in possesso dell'avente diritto verranno immediatamente e definitivamente ritirati, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.
- b) La documentazione attestante il diritto a tariffe agevolate, potrà essere richiesta, oltre che alle casse, anche dal personale addetto al controllo degli impianti o da ispettori della Società.

Art. 11 – RIMBORSI, FURTI O SMARRIMENTI

Nessun tipo di biglietto viene rimborsato, neppure parzialmente, nel caso in cui l'acquirente non possa usufruirne per qualsiasi motivo. Parimenti nessun rimborso o sostituzione viene effettuato in caso di smarrimento, distruzione o deterioramento, fatta eccezione per i biglietti deteriorati ma ancora identificabili che dovranno essere presentati alla cassa per la sostituzione.

In caso di perdita o dimenticanza della tessera, solo nel caso in cui sia nominativa, rintracciabile e disattivabile, potrà essere richiesta la ri-emissione al costo di 15€ + eventuale cauzione (5€) o costo del supporto magnetico (3€)

Art. 12 – SOCCORSO IN PISTA

In assenza di adeguata copertura assicurativa, acquistabile anche unitamente allo skipass, il servizio di soccorso in pista verrà addebitato direttamente alla persona soccorsa tramite emissione di regolare fattura di importo pari a € 200,00 (Euro duecento/00).

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente – Regolamento (UE) nr. 2016/679 del 27 Aprile 2016 (GDPR). L'informativa di seguito riportata sintetizza il contenuto delle informative dettagliate fornite al momento dell'acquisizione del titolo di trasporto, che si possono ottenere rivolgendosi alle casse o agli uffici della Società ed alle quali si rinvia per maggiori informazioni.

- a) L'acquisizione ed il trattamento dei dati del cliente sono necessari per concludere e gestire il contratto di trasporto, dare regolare esecuzione al servizio, contrastare comportamenti fraudolenti, eventualmente risolvere controversie, svolgere attività amministrativa, contabili e statistiche nonché adempimenti di obblighi di legge. Per tali finalità, la Società si avvale anche dell'utilizzo di tecnologie RFID, che consentono di tracciare il percorso del possessore del documento di trasporto e tecnologie che consentono di verificare l'effettiva corrispondenza tra il titolare del documento di trasporto ed il possessore dello stesso.
- b) Il conferimento dei dati, pur facoltativo, è assolutamente indispensabile per il raggiungimento delle suindicate finalità.
- c) Può accadere che per il perseguimento delle finalità di cui sopra la Società venga in possesso di dati che la legge definisce come "sensibili", ad esempio mediante l'acquisizione della fotografia ovvero nello svolgimento di attività di primo soccorso. La informiamo che il trattamento di tali dati è strettamente correlato e funzionale al perseguimento delle citate finalità.
- d) Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici, fotografici e di videosorveglianza.
- e) Per lo svolgimento di talune delle attività correlate alle finalità di cui sopra, i dati potrebbero essere comunicati in adempimento di obbligo di legge ovvero a società di assicurazione e a studi legali per la gestione e risoluzione di controversie nonché a società di soccorso. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di "Titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Società.
- f) Dei dati personali può venire a conoscenza il personale della Società, appositamente incaricato della relativa gestione, nonché eventuali soggetti nominati quali responsabili del trattamento.
- g) L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) nr. 2016/679 del 27 Aprile 2016 (GDPR); in particolare, ha diritto:
 - ad accedere in qualsiasi momento ai suoi dati (art.15);
 - a chiederne la rettifica (art.16);
 - a richiedere la cancellazione di dati sovrabbondanti, ma non di quelli richiesti per legge al Titolare del trattamento (art.17);
 - a chiedere di limitarne il trattamento (artt.18 e 19);
 - ad ottenere la portabilità dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro titolare (art.20);
 - ad opporsi al trattamento, assumendosene le ricadute, fermo restando l'obbligo per il Titolare di continuare a detenere i dati a norma di Legge, anche per futuri controlli degli organi preposti (artt.21 e 22).

L'Interessato può far valere i diritti sopra espressi rivolgendosi al titolare del trattamento mediante richiesta scritta inviata ai seguenti indirizzi:

- e-mail: info@montepora.com;
 - PEC: irtaspa@pec.it;
- e può proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei propri dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia. Il titolare del trattamento ha l'obbligo di comunicare all'interessato, senza ingiustificato ritardo, la violazione dei dati personali forniti, allorché presenti un rischio elevato per i diritti e per la libertà dell'interessato.

I.R.T.A. S.p.A.